

TRIBUNALE DI TERNI

Domanda di Liquidazione del Patrimonio

(Artt. 14-ter L. 3/2012)

Il sottoscritto Tomassini Alessio, nato a Terni il 14/10/1992 e residente in Lugnano in Teverina, Via Cavour n. 38, C.F. TMS LSS 92R14 L117T, già titolare della ditta individuale ALE E FRANZ DI TOMASSINI ALESSIO, corrente in Amelia, Via Rimembranza n. 4, n. REA TR – 105517, P.I., 01545720557, indirizzo pec tomassini.alessio@pec.it, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Caprio del foro di Terni (CF CPRMCL66S19G148K), il quale elegge domicilio telematico per comunicazioni e notifiche all'indirizzo PEC avvmarcellocaprio@cnfpec.it, giusta procura a margine del presente atto

PREMESSO QUANTO SEGUE

I

In data 22.2.2021, il Signor Alessio Tomassini ha depositato presso il Tribunale di Terni il seguente ricorso ex art. 14 ter L. 3/2012, di seguito integralmente riportato e trascritto (**All. A**).

TRIBUNALE DI TERNI

Domanda di Liquidazione del Patrimonio

(Artt. 14-ter L. 3/2012)

Il sottoscritto Tomassini Alessio, nato a Terni il 14/10/1992 e residente in Lugnano in Teverina, Via Cavour n. 38, C.F. TMS LSS 92R14 L117T, già titolare della ditta individuale ALE E FRANZ DI TOMASSINI ALESSIO, corrente in Amelia, Via Rimembranza n. 4, n. REA TR – 105517, P.I., 01545720557, indirizzo pec tomassini.alessio@pec.it, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Caprio del foro di Terni (CF CPRMCL66S19G148K), il quale elegge domicilio telematico per comunicazioni e notifiche all'indirizzo PEC avvmarcellocaprio@cnfpec.it

PREMESSO CHE



A) In data 20.2.2015 il Signor Tomassini Alessio ha aperto presso la CCIAA la ditta individuale denominata ALE E FRANZ DI TOMASSINI ALESSIO, corrente in Amelia, Via Rimembranza n. 4, n. REA TR – 105517, P.I., 01545720557, indirizzo pec tomassini.alessio@pec.it.

Tale ditta è stata iscritta al Registro Imprese come Piccolo Imprenditore ed è stata cancellata in data 11.11.2019 (**All. n. 1**)

Capitale investito € 10.000,00.

L'attività da esercitare era quella di ristorante – pizzeria, svolta in locali condotti in locazione di proprietà di terzi, siti in Amelia, Via della Rimembranza n. 4, al canone di € 1.200,00 mensili (**All. n. 2**).

B) Previa predisposizione dei locali allo svolgimento dell'attività ed acquisto di alcuni macchinari ed apparecchiature necessari per l'avvio, nel mese di maggio (9/5) 2015 il Signor Tomassini ha dato inizio all'attività predetta.

Sempre in quell'anno, egli ha anche inoltrato alla Regione Umbria domanda di contributo per l'imprenditoria giovanile L.R. 12 del 23/9/2015, che è stata accolta con determinazione dirigenziale n. 2126 del 17/3/2016 del competente Ufficio Regionale (**All. n. 3**), ottenendo un contributo di:

- € 6.000,00 a fondo perduto a copertura del 50% dei costi di locazione del primo anno di attività;

- € 27.465,00 per anticipazione a tasso zero rimborsabile in sei anni, a copertura dell'investimento di € 39.500,00 per l'impianto dell'attività.

Tale contributo è stato erogato al Tomassini sempre nel 2016 (**All. nn. 4.1 e 4.2**) ed è stato interamente utilizzato nello svolgimento dell'attività (**All. n. 5**).

C) L'attività di ristorazione era svolta personalmente dall'istante (**All. n. 6**), con l'aiuto della propria compagna Signorina Bacci Marzia, assunta come dipendente in data 9.5.2015 con la qualifica di apprendista barista e cameriera livello 5 CCNL (**All. n. 7 - 8.1 e 8.2**).

D) Dopo un inizio abbastanza promettente, nel corso dell'anno 2016 l'impresa ha iniziato ad avere problemi di carattere economico e finanziario, a causa di un perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il flusso dei ricavi dell'impresa, oltre che a causa del notorio periodo di crisi economica.

Il risultato di ciò è stato che nel mese di ottobre 2017, dopo che l'attività era cessata già dal precedente mese di giugno, l'odierno ricorrente è stato costretto a riconsegnare i locali condotti in locazione, non riuscendo più a far fronte alle proprie obbligazioni.



Tant'è, che in data 15.12.2017, egli è stato assunto dalla Terni Servizi Tiesse S.r.l. (**All. n. 9**) con la qualifica di operaio (**All. n. 10**).

Successivamente, il 19.12.2019 il Signor Tomassini è stato licenziato; quindi è attualmente disoccupato e percepisce assegno di disoccupazione (**All. n. 11**).

RITENUTO IN DIRITTO CHE:

E) Sussistono i requisiti per il Tomassini per richiedere l'accesso alla liquidazione del proprio patrimonio, per soddisfare i debiti dell'impresa ex art. 14 ter e segg. L. 3/2012, in quanto:

a) l'istante non è soggetto fallibile, non ricorrendo alcuno dei requisiti di fallibilità previsti dall'art. 1 L. Fall. (cfr. **All. nn. 12 – 18**);

b) egli non si trova nelle altre condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b) L. 3/2012, non essendo sottoponibile ad altre procedure concorsuali alternative, né avendo fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, ai procedimenti previsti dalla medesima L. 3/2012;

c) durante la gestione dell'attività, risultano tenute le scritture contabili (cfr. **All. nn. 16-18**) e sono state presentate le dichiarazioni di legge;

d) non risultano operazioni in frode dai registri contabili e dagli e/c del Tomassini (**All. n. 19 e 20**).

L'unica operazione da spiegare sull'andamento dell'impresa può essere rappresentata dalla seguente.

Il Tomassini doveva aprire l'attività e acquistare tutta la strumentazione necessaria, che poi è stata oggetto della pratica di contribuzione della Regione Umbria **e che richiedeva l'avvenuto pagamento delle fatture oggetto di contribuzione.**

Ora, non avendo il ricorrente beni e non avendo ancora un lavoro, la banca non gli erogava alcun finanziamento e, pertanto, per avviare l'attività è intervenuta la madre Tievoli Emma, la quale a sua volta ha contratto un finanziamento con AGOS per aiutare il figlio.

Infatti, nell'E/c della ditta troviamo i seguenti bonifici da parte della madre: uno da 15.000,00, il 26.3.2015, uno da € 4.500,00 il 20.4.2015, uno da 2.570,00 il 24.5.2016, nonché uno di € 7.000,00 dal c/c 179006.

Ciò, come già detto, per consentire all'impresa del figlio di sostenere le spese di avvio dell'attività.



Poi, quando è stata riconosciuta al figlio la contribuzione della Regione, egli ha allora restituito l'importo di € 21.000,00 alla madre, la quale a sua volta, ha estinto il finanziamento a quella data residuo (**All. n. 19bis**).

Si allega un estratto del c/c dell'impresa, con evidenziati in giallo i movimenti descritti (**All. n. 19ter**).

Detto ciò, si ritiene che le suesposte operazioni, come già osservato, non siano ostantive all'accoglimento della presente domanda.

Ciò in quanto, avendo riguardo al dettato legislativo, non ogni atto dispositivo è rilevante ai fini del concetto di frode ex art. 14 quinquies L. 3/2012, ma soltanto quelli fatti con dolo, con l'intenzione proprio di frodare i creditori.

Cosa insussistente nella specie.

Anche perché, mutuando nel caso in argomento la giurisprudenza in materia di concordato preventivo – che regola fattispecie analoga –, ad esempio secondo Cassazione **2011/13817 e 2013/23387** non sono considerate rilevanti ai fini della revoca della richiesta di concordato gli atti dispositivi dichiarati nella proposta concordataria, anche se suscettibili di revocatoria.

Quest'ultimo argomento, in verità, è dibattuto, ma è certo che il concetto di frode richieda un quid pluris, volto proprio a dimostrare che con quell'atto l'imprenditore intendesse sottrarre ai creditori dei beni o, nel nostro caso, del denaro.

Lo stesso dicasi per la giurisprudenza in materia di bancarotta preferenziale.

Per cui, sotto questo aspetto, nulla osta ai fini dell'ammissione della presente proposta da parte del debitore.

F) Dal punto di vista del patrimonio liquidabile, il ricorrente, pur avendo cessato l'attività, dispone ancora dei beni ed apparecchiature dell'impresa (cfr. **All. n. 16**) che sono prontamente liquidabili.

Non dispone invece di altri beni mobili, né di beni mobili registrati (**All. n. 21**), né di beni immobili (**All. n. 22 e 23**).

Come già detto, egli dal 15.12.2017 è stato assunto dalla Terni Servizi Tiesse S.r.l. (**All. n. 9**) con la qualifica di operaio (**All. n. 10**); lo scorso 19.12.2019 è stato licenziato ed è attualmente disoccupato (**All. n. 11**).

Il nucleo familiare del Signor Tomassini è composto dalla compagna Marzia Bacci, anch'ella disoccupata (**All. n. 24**), e dal figlio (**All. n. 25**), pertanto, l'assegno che attualmente percepisce, a titolo di disoccupazione, dovrà necessariamente essere



interamente impiegato per la sopravvivenza del nucleo familiare (cfr. art. 14 ter, comma 6, lett. b).

Non vi sono crediti da riscuotere.

Valore stimato dell'attivo al costo di acquisto: € 38.376,64; valore commerciale di mercato **€ 10.000,00**, avendo riguardo al fatto che trattasi di beni già usati e dato il tempo trascorso.

G) Per quanto riguarda i creditori dell'impresa, invece, si allega al ricorso:

- anagrafica dei fornitori (**All. n. 26**);
- interrogazione a mezzo pec (**All. n. 27**) ed a mezzo posta (**All. n. 28**) dei fornitori, nonché della Regione Umbria (**All. n. 29**);
- e/c della ASM Terni, deputata alla riscossione della TARI anni 2015-2017 del Comune di Amelia (**All. n. 30**);
- interrogazione degli Uffici Fiscali, degli enti di riscossione e degli enti previdenziali (**All. nn. 31-33**);
- risposte effettuate da tutti i soggetti interpellati (**All. n. 34**);
- buste paga (**All. n. 35**) del 2017, relative alle retribuzioni da corrispondere alla dipendente Bacci Marzia e prospetto TFR (**All. n. 36**).

All'esito, le obbligazioni passive ancora da soddisfare sono le seguenti:

- finanziamento Regione Umbria	€ 25.620,85
- fornitori	13.427,14 ¹
- comune di Amelia TARI 2016-2017	3.455,00
- debiti verso dipendenti	11.237,02 ²
- debiti verso Uffici fiscali	1.726,82
- debiti verso INPS	981,81
Totale	€ 56.448,64

oltre eventuali somme ulteriori per accessori e interessi sui debiti predetti.

Il tutto secondo lo schema allegato (**All. n. 38**).

H) Sotto l'aspetto della completezza del ricorso ed avendo riguardo ai requisiti di ammissibilità dell'istanza, si allega, da ultimo, Relazione dell'organismo di composizione della crisi (**All. n. 39**).

¹ La gran parte del debito di € 4.068,01 nei confronti di Amelia 3 S.r.l. è stato già pagato a seguito di PPT (**All. n. 37**).

² Al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei contributi.



Da ultimo si allega inventario dei beni (**All. n. 40**).

D) Pertanto, non sussistendo altre possibilità per l'odierno ricorrente di soddisfare i suoi creditori, se non di liquidare l'intero suo patrimonio sopra indicato, è quindi intenzione dell'istante accedere all'istituto della liquidazione previsto dall'art. 14 ter e segg. L. 3/2012;

tutto ciò premesso e ritenuto, il Signor Alessio Tomassini, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale di Terni, premessi gli incumbenti di rito, voglia dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e segg. L. n. 3/2012 e conseguentemente nominare il liquidatore, nonché adottare tutti i successivi provvedimenti previsti dagli artt. 14 quinquies e segg. L. n. 3/2012

Si allegano:

- 1) visura storica CCIAA Terni dell'impresa;
- 2) copia contratto di locazione;
- 3) copia determinazione dirigenziale n. 2126 del 17/3/2016 del competente Ufficio Regionale;
- 4.1) copia richiesta di erogazione del contributo del 26.5.2016;
- 4.2) copia documentazione di spesa allegata a richiesta di erogazione del contributo della Regione Umbria;
- 5) copia dichiarazione utilizzo beni Regione Umbria del 19.9.2017;
- 6) copia iscrizione INPS dell'istante;
- 7) copia dichiarazione Tomassini / Regione Umbria del 19.9.2017;
- 8.1) copia Libro Unico 2016 Bacci Marzia;
- 8.2) copia Libro Unico 2017 Bacci Marzia;
- 9) copia contratto di assunzione del ricorrente;
- 10) copia buste paga del ricorrente;
- 11) cassetto previdenziale INPS;
- 12) copia dichiarazione IRPEF 2016 Tomassini anno imposta 2015;
- 13) copia dichiarazione IRPEF 2017 del Tomassini anno imposta 2016;
- 14) copia dichiarazione IRPEF 2018 del Tomassini anno imposta 2017;
- 15) copia dichiarazione IRPEF 2019 del Tomassini anno imposta 2018;
- 15 bis) copia dichiarazione IRPEF 2020 del Tomassini anno imposta 2019;



- 16) copia registro dei beni ammortizzabili dei beni dell'impresa di proprietà del Tomassini;
- 17) copia registro acquisti 2015-2016-2017;
- 18) copia registro corrispettivi e vendite 2015-2017;
- 19) copia e/c Tomassini c/c n. 806 presso Cassa di Risparmio di Lucca e Livorno;
- 19bis) copia quietanza di estinzione di finanziamento AGOS;
- 19ter) copia e/c evidenziazione movimenti interessati;
- 20) copia e/c Tomassini c/c n. 411 presso Cassa di Risparmio di Lucca e Livorno;
- 21) copia visura al PRA sul ricorrente;
- 22) copia visura catastale sul ricorrente;
- 23) copia visura ipotecaria sul ricorrente
- 24) cedolino di pagamento indennità di disoccupazione signorina Bacci;
- 25) certificato di stato di famiglia dell'istante;
- 26) copia anagrafica fornitori dell'impresa;
- 27) copia interrogazione fornitori a mezzo pec;
- 28) copia interrogazione fornitori a mezzo posta;
- 29) copia interrogazione a mezzo pec Regione Umbria;
- 30) copia e/c ASM Terni S.p.A. relativo a TARI Comune di Amelia;
- 31) copia interrogazione Agenzia Entrate;
- 32) copia interrogazione Agenzia Entrate Riscossione;
- 33) copia interrogazione Uffici Previdenziali;
- 34) copia risposte alle interrogazioni predette;
- 35) copia buste paga anno 2017 di Bacci Marzia;
- 36) prospetto TFR;
- 37.1) copia PPT;
- 37.2) copia ordinanza assegnazione
- 38) prospetto debiti della ditta individuale;
- 39) Relazione Organismo di composizione della crisi firmata digitalmente;
- 40) inventario beni attivo.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 14 DPR 115/2002 si dichiara che il CU dovuto è di € 98,00.

Orvieto- Terni 12.02.2021

Avv. Marcello Caprio



II

Il procedimento è stato iscritto a ruolo con il n. di R.L.D.P. 2/2021

Successivamente, con decreto dell'1.4.2021 (**All. B**), il Giudice designato Dott. Alessandro Nastri ha richiesto chiarimenti e integrazioni documentali, forniti con memoria del 9.4.2021 (**All. C**).

All'esito, con decreto del 20.5.2021, comunicato al ricorrente il giorno successivo (**All. D**), il Giudice ha dichiarato **inammissibile** la di lui domanda, ritenendo operazione in frode al creditore Regione Umbria, compiuta nei 5 anni antecedenti il deposito del ricorso, la restituzione operata dal Tomassini alla madre Emma Tievoli, di somme che le erano state prestate per l'acquisto dei beni sottoposti a contributo regionale.

Tale operazione, peraltro, era stata segnalata dallo stesso Tomassini nel ricorso al Giudice³.

³ Cfr. pagg. 3-5 del ricorso:

“L'unica operazione da spiegare sull'andamento dell'impresa può essere rappresentata dalla seguente. Il Tomassini doveva aprire l'attività e acquistare tutta la strumentazione necessaria, che poi è stata oggetto della pratica di contribuzione della Regione Umbria e che richiedeva l'avvenuto pagamento delle fatture oggetto di contribuzione.

Ora, non avendo il ricorrente beni e non avendo ancora un lavoro, la banca non gli erogava alcun finanziamento e, pertanto, per avviare l'attività è intervenuta la madre Tievoli Emma, la quale a sua volta ha contratto un finanziamento con AGOS per aiutare il figlio.

Infatti, nell'E/c della ditta troviamo i seguenti bonifici da parte della madre: uno da 15.000,00, il 26.3.2015, uno da € 4.500,00 il 20.4.2015, uno da 2.570,00 il 24.5.2016, nonché uno di € 7.000,00 dal c/c 179006.

Ciò, come già detto, per consentire all'impresa del figlio di sostenere le spese di avvio dell'attività.

*Poi, quando è stata riconosciuta al figlio la contribuzione della Regione, egli ha allora restituito l'importo di € 21.000,00 alla madre, la quale a sua volta, ha estinto il finanziamento a quella data residuo (**All. n. 19bis**).*

*Si allega un estratto del c/c dell'impresa, con evidenziati in giallo i movimenti descritti (**All. n. 19ter**).*

Detto ciò, si ritiene che le suesposte operazioni, come già osservato, non siano ostantive all'accoglimento della presente domanda.

Ciò in quanto, avendo riguardo al dettato legislativo, non ogni atto dispositivo è rilevante ai fini del concetto di frode ex art. 14 quinquies L. 3/2012, ma soltanto quelli fatti con dolo, con l'intenzione proprio di frodare i creditori.

Cosa insussistente nella specie.

*Anche perché, mutuando nel caso in argomento la giurisprudenza in materia di concordato preventivo – che regola fattispecie analoga –, ad esempio secondo Cassazione **2011/13817 e***



Tale provvedimento di inammissibilità è stato reclamato dal ricorrente con atto depositato il 31.5.2021 (All. E), ma il Tribunale di Terni, all'esito di udienza discussa in data 13.9.2021, con provvedimento del 6.10.2021 (All. F), comunicato in data 10.2.2022 (All. G), ha respinto il reclamo.

RITENUTO CHE

III

Alessio Tomassini sia legittimato a riproporre la medesima domanda di liquidazione del patrimonio, non sussistendo alcun atto compiuto in frode dei creditori nei cinque anni anteriori al deposito del presente ricorso.

Infatti, la precedente domanda è stata dichiarata inammissibile unicamente per il motivo sopra esposto, inerente la restituzione del finanziamento alla madre Tievoli Emma.

In verità, si ritiene che il motivo di reclamo avanzato fosse fondato, non integrando l'accaduto alcun atto in frode alla Regione Umbria ⁴, ma in ogni

2013/23387 non sono considerate rilevanti ai fini della revoca della richiesta di concordato gli atti dispositivo dichiarati nella proposta concordataria, anche se suscettibili di revocatoria.

Quest'ultimo argomento, in verità, è dibattuto, ma è certo che il concetto di frode richieda un quid pluris, volto proprio a dimostrare che con quell'atto l'imprenditore intendesse sottrarre ai creditori dei beni o, nel nostro caso, del denaro.

Lo stesso dicasi per la giurisprudenza in materia di bancarotta preferenziale.

Per cui, sotto questo aspetto, nulla osta ai fini dell'ammissione della presente proposta da parte del debitore".

⁴ Cfr. motivo di reclamo:

"E' evidente che il Giudice designato non ha tenuto conto del fatto che il Tomassini ha ottenuto un contributo dalla Regione Umbria, a copertura di spese che erano già state sostenute, per cui è impossibile che la restituzione del finanziamento alla madre abbia pregiudicato la Regione Umbria.

Ossia, il contributo era stato concesso per rimborsare delle spese che il reclamante aveva già sostenuto in prima persona, con l'aiuto della madre destinataria poi del rimborso, per cui nessuna frode può essere stata perpetrata.

Il meccanismo è infatti semplice: il beneficiario sopporta le spese per l'avvio dell'attività e le anticipa ai fornitori (che così vengono soddisfatti), ottenendone poi il rimborso da parte della Regione.

Ottenuta l'erogazione, egli può poi disporre delle relative somme nel modo che meglio crede, proprio perché il contributo erogato è destinato a copertura dei pagamenti già effettuati ai fornitori.



caso la suddetta restituzione del finanziamento alla madre, ritenuta in frode dal Giudice, è avvenuta in data 25.7.2016, sicché ad oggi sono trascorsi ormai oltre cinque anni da essa.

Dopo tale data comunque, leggendo anche la relazione dell'Organismo di composizione della crisi (qui nuovamente allegato con la lettera **H**), non sussiste alcun atto compiuto dall'imprenditore che possa ritenersi in frode.

In ogni caso, poi, secondo la migliore giurisprudenza di merito, **l'espressa previsione normativa introdotta dall'art. 4 ter, comma 1, lettera I), D.L. 137/2020**, convertito in l. 176/2020, avendo sostituito l'art. 14-decies della l. 3/2021 e introdotto un comma 2 che introduce la facoltà del liquidatore di esperire azione revocatoria ex art. 2901 c.c., **fa sì che deve ritenersi implicitamente abrogato il primo comma dell'art. 14 quinquies L. 3/2012**, che determina l'inammissibilità della proposta di liquidazione per il compimento di atti di frode.

Sul punto, il Tribunale di Lecco, con provvedimento del 5.1.2021 (**All. I**), ha infatti rilevato che *“l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque*

*In tal caso, quindi, **l'unico vincolo è proprio quello che le somme erogate siano dedicate a quelle spese, e null'altro.***

Lo stesso avverrebbe in ipotesi, se il beneficiario non anticipasse dette spese, destinando poi il contributo al pagamento dei fornitori.

Anche in tal caso la Regione erogherebbe il contributo, questo sarebbe utilizzato per soddisfare le spese di impianto e il beneficiario resterebbe debitore della restituzione dell'erogazione pubblica.

*In sostanza, **le somme erogate dalla Regione NON devono andare a coprire il debito contratto con quest'ultima**, come invece erroneamente ritenuto dal Giudice, in quanto, se una volta corrisposto, il contributo dovesse essere vincolato per essere restituito al medesimo ente erogante, è come se quel finanziamento non fosse mai stato concesso.*

Ossia, il beneficiario sopporterebbe in tal caso le spese anticipate ai fornitori, chiederebbe poi il contributo alla Regione, ma questo, una volta erogato, dovrebbe poi essere vincolato per la sua restituzione al medesimo ente.

*E in tal caso, come è ovvio, è come se quel contributo non fosse mai stato erogato, proprio perché il beneficiario avrebbe comunque pagato di tasca propria i fornitori **e il contributo non sarebbe servito per alcuno scopo!!***

Di qui l'errore in cui è incorso il Giudice”.



anni, non costituisce più requisito di accesso alla procedura di liquidazione del patrimoni, attesa l'abrogazione implicita dell'art. 14 quinquies, comma 1, della l. 3/2012 nella parte in cui prescriveva tale presupposto”.

Verificare l'assenza del compimento degli atti in frode alla legge è quindi divenuto irrilevante poiché il liquidatore ha ora facoltà di agire su “*atti compiuti in pregiudizio dei creditori*”.

IV

Nulla osta alla riproposizione della domanda, per averla il ricorrente già depositata nei cinque anni precedenti (artt. 7 lett. b) e 14 ter, comma 1, L. 3/2012)

Sul punto è infatti intervenuta la S.C. con ordinanza **26 novembre 2018 n. 30534**, che ha definitivamente statuito che, vista la finalità della norma (evitare condotte generatrici di ripetute esposizioni debitorie a cui far fronte con un sistematico ricorso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento), la stessa (norma dell'art. 7 sull'inammissibilità nei 5 anni) “*deve essere intesa come volta a precludere la presentazione di una nuova domanda nel caso in cui il debitore, nei cinque anni precedenti la domanda, abbia beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura*”

“*Tali effetti giocoforza conseguono all'emissione di un decreto di apertura, di modo che, in presenza di un provvedimento che, come nel caso di specie, abbia dichiarato inammissibile la domanda per carenza dei necessari presupposti, il debitore ben può presentare una nuova domanda senza dover attendere il decorso dei cinque anni previsti dalla norma sopra richiamata*” (Cass. 30534/2018)



Di qui se ne ricava il principio, per cui la semplice declaratoria di inammissibilità di precedente ricorso che sia stata dichiarata prima dell'apertura della procedura, non preclude la riproposizione dell'istanza.

V

Trattandosi di impresa cessata in data 11.11.2019, i presupposti in fatto e diritto del presente ricorso sono i medesimi di quello già avanzato e dichiarato inammissibile, al pari dei documenti prodotti (cfr. **All. nn. 1-40** depositati con l'istanza introduttiva, come integrati con gli **All. nn. 41 e 42** prodotti con la memoria del 9.4.2021).

Vale quindi anche la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi del 18.2.2021, depositato con l'**All. n. 39** e qui nuovamente prodotto come **All. H.**

Ai fini dell'aggiornamento delle condizioni familiari del ricorrente, delle sua attività lavorativa e con riguardo agli adempimenti fiscali, si deduce che:

- il Signor Tomassini vive con la Signora Bacci Marzia, cui è legato da vincoli di convivenza, e ha due figlie in tenera età (**All. L**);
 - da pochissimo, ossia dal 15.2.2022, gli è stato rinnovato **a tempo determinato**, fino al 4.8.2022, dall'Agenzia Forestale Regionale contratto di lavoro dipendente (**All. M**);
 - l'ISEE della sua famiglia al 2.2.2022 ha un indicatore di € 3.418,11 (**All. N**) e il suo ultimo MOD. 730 – anno 2021 per anno di imposta 2020 – ha riguardo ad un reddito complessivo annuo imponibile di € 10.395,00 (**All. O**), per cui è evidente che egli non può soddisfare in altro modo le sue pendenze debitorie, se non con la liquidazione del patrimonio dell'impresa cessata.
- Pertanto, non sussistendo altre possibilità per l'odierno ricorrente di soddisfare i suoi creditori, se non di liquidare l'intero patrimonio dell'impresa



indicato in ricorso, è quindi intenzione dell'istante accedere all'istituto della liquidazione previsto dall'art. 14 ter e segg. L. 3/2012.

Si resta a disposizione per eventuali integrazioni documentali fossero richieste dal Tribunale adito, al fine dell'ammissibilità al beneficio richiesto.

* * * * *

P.Q.M.

Il Signor Alessio Tomassini, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale di Terni, premessi gli incumbenti di rito, voglia dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e segg. L. n. 3/2012 e conseguentemente nominare il liquidatore, nonché adottare tutti i successivi provvedimenti previsti dagli artt. 14 quinquies e segg. L. n. 3/2012

Si allegano:

A) Ricorso depositato il 22.2.2021, con allegati i seguenti documenti:

- 1) visura storica CCIAA Terni dell'impresa;*
- 2) copia contratto di locazione;*
- 3) copia determinazione dirigenziale n. 2126 del 17/3/2016 del competente Ufficio Regionale;*
- 4.1) copia richiesta di erogazione del contributo del 26.5.2016;*
- 4.2) copia documentazione di spesa allegata a richiesta di erogazione del contributo della Regione Umbria;*
- 5) copia dichiarazione utilizzo beni Regione Umbria del 19.9.2017;*
- 6) copia iscrizione INPS dell'istante;*
- 7) copia dichiarazione Tomassini / Regione Umbria del 19.9.2017;*
- 8.1) copia Libro Unico 2016 Bacci Marzia;*
- 8.2) copia Libro Unico 2017 Bacci Marzia;*
- 9) copia contratto di assunzione del ricorrente;*
- 10) copia buste paga del ricorrente;*
- 11) cassetto previdenziale INPS;*
- 12) copia dichiarazione IRPEF 2016 Tomassini anno imposta 2015;*
- 13) copia dichiarazione IRPEF 2017 del Tomassini anno imposta 2016;*
- 14) copia dichiarazione IRPEF 2018 del Tomassini anno imposta 2017;*
- 15) copia dichiarazione IRPEF 2019 del Tomassini anno imposta 2018;*
- 15 bis) copia dichiarazione IRPEF 2020 del Tomassini anno imposta 2019;*
- 16) copia registro dei beni ammortizzabili dei beni dell'impresa di proprietà del Tomassini;*
- 17) copia registro acquisti 2015-2016-2017;*



- 18) *copia registro corrispettivi e vendite 2015-2017;*
- 19) *copia e/c Tomassini c/c n. 806 presso Cassa di Risparmio di Lucca e Livorno;*
- 19bis) *copia quietanza di estinzione di finanziamento AGOS;*
- 19ter) *copia e/c evidenziazione movimenti interessati;*
- 20) *copia e/c Tomassini c/c n. 411 presso Cassa di Risparmio di Lucca e Livorno;*
- 21) *copia visura al PRA sul ricorrente;*
- 22) *copia visura catastale sul ricorrente;*
- 23) *copia visura ipotecaria sul ricorrente*
- 24) *cedolino di pagamento indennità di disoccupazione signorina Bacci;*
- 25) *certificato di stato di famiglia dell'istante;*
- 26) *copia anagrafica fornitori dell'impresa;*
- 27) *copia interrogazione fornitori a mezzo pec;*
- 28) *copia interrogazione fornitori a mezzo posta;*
- 29) *copia interrogazione a mezzo pec Regione Umbria;*
- 30) *copia e/c ASM Terni S.p.A. relativo a TARI Comune di Amelia;*
- 31) *copia interrogazione Agenzia Entrate;*
- 32) *copia interrogazione Agenzia Entrate Riscossione;*
- 33) *copia interrogazione Uffici Previdenziali;*
- 34) *copia risposte alle interrogazioni predette;*
- 35) *copia buste paga anno 2017 di Bacci Marzia;*
- 36) *prospetto TFR;*
- 37.1) *copia PPT;*
- 37.2) *copia ordinanza assegnazione*
- 38) *prospetto debiti della ditta individuale;*
- 39) *Relazione Organismo di composizione della crisi firmata digitalmente;*
- 40) *inventario beni attivo;*

B) decreto dell'1.4.2021 del GR Dott. Alessandro Nastri;

C) copia memoria del 9.4.2021, con allegati i seguenti documenti:

- 41) *copia contratto di finanziamento AGOS Ducato del 23.3.2015;*
- 42) *copia estratto al 30.9.2015 del c/c bancario n. 179006;*

D) decreto GR Dott. Nastri del 20.5.2021;

E) reclamo depositato il 31.5.2021;

F) decreto Tribunale di Terni del 6.10.2021;

G) comunicazione di cancelleria del 10.2.2022;

H) relazione Organismo di composizione della crisi firmata digitalmente;

I) provvedimento del 5.1.2021 del Tribunale di Lecco;

L) stato di famiglia del ricorrente;

M) copia contratto di lavoro del ricorrente con l'Agenzia Forestale Regionale;



N) ISEE della famiglia del ricorrente al 2.2.2022;

O) MOD. 730 – anno 2021 per anno di imposta 2020 del ricorrente.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 14 DPR 115/2002 si dichiara che il

CU dovuto è di € 98,00.

Orvieto- Terni 16.03.2022

Avv. Marcello Caprio

